



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (LFPS)**

Assunto il 19/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 3324

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13699 del 22/11/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE EUROMA R.F.S., CON SEDE LEGALE IN PALUDI (CS), DI N°1 EDIZIONE DI UN CORSO DI DURATA TRIENNALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATO LIBERO PER "ESTETISTA" AI SENSI DELL'ART 40 DELLA L.R. N°18 DEL 1985 - DELLA L.R. N°5 DEL 1999 E DELLA L. N°1 DEL 1990..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n° 206 del 15/12/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. e ii. con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n. 16 del 23/12/2015 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.G. n. 2 del 12/01/2018, con il quale è stato nominato il dott. Fortunato Varone Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, formazione e politiche sociali" e del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attività Produttive";

VISTO il D.D.G. n.12701 del 08/11/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale, della UOT istituita presso il Dipartimento n. 7 <SELS> alla d.ssa Edith Macri";

VISTA la Legge Regionale n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente circolare attuativa, approvata con deliberazione G.R. n.3325/86 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività "libere" ex artt. 40 e 41;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs n. 281/97, il quale prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTI l'Accordo Stato –Regioni, repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; l'Accordo Stato –Regioni, repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTA la conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'accordo Rep. Atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, che ha ridefinito la figura di "Operatore del Benessere" e lo standard delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti anche l'indirizzo di "Estetica";

VISTI la L. n. 1 del 4 gennaio 1990 (Disciplina dell'attività di Estetista); il D.M. n. 352 del 21 marzo 1994 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista); il Dlgs. n. 59 del 26 marzo 2010 art. 78; il Dlgs. 147 del 6 agosto 2012 art. 16; la L.R. n. 5 del 19 marzo 1999 (Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della L. 4 gennaio 1990 n. 1);

VISTO il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. n. 19/2001 Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, Sig. Caligiuri Giuseppe Luigi, che si formalizza con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, per come di seguito esposta:

Premesso che

- Con istanza acquisita agli atti della Regione Calabria con Prot. SIAR n°345798 del 15/10/2018, l'Associazione "EUROMA R.F.S." con sede legale in Via San Martino, 39 – Paludi (CS), ed amministrativa-didattica in Via Nestore Mazzei snc – Rossano Cal. (CS), ha avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di n°1 edizione di un corso autofinanziato libero di formazione professionale triennale per "Estetista", ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.18/85, della L.R. n.5/99 e

della L. n.1/90, così articolato: a) un corso biennale di qualificazione della durata di 1800 ore (1° anno 900 – 2° anno 900); b) un 3° anno di specializzazione di 900 ore - numero massimo 15 allievi - onere omnicomprensivo a carico dei partecipanti €4.400,00 per il biennio (1°anno €2.200,00 – 2° anno €2.200,00), ed €2.200,00 per il 3° anno di specializzazione;

- Il Responsabile del Procedimento, con nota acquisita agli atti della Regione Calabria al Prot. SIAR n°363797 del 26/10/2018, richiedeva all'Associazione integrazione della documentazione;
- l'Associazione "EUROMA R.F.S.", con nota acquisita agli atti della Regione Calabria al Prot. SIAR n°383004 del 13/11/2018, provvedeva ad integrare la documentazione richiesta;

Considerato che l'Associazione "EUROMA R.F.S." dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, e che la stessa risulta accreditata alla Regione Calabria per la formazione continua e superiore con decreto di accreditamento definitivo n°8157 del 05/08/2015 per n°15 allievi;

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione di legge, agli atti di quest'Ufficio, inoltrata dall'Associazione "EUROMA R.F.S.", e di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto;

Tanto premesso, si propone

1) di approvare la proposta formativa presentata dall'Associazione "EUROMA R.F.S.", in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

2) di autorizzare l'Associazione "EUROMA R.F.S." a svolgere n°1 corso libero autofinanziato di formazione professionale triennale per il profilo di "Estetista", ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, della L.R. 5/99 e della L. 1/90, strutturato nel modo seguente:

- corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
- prevedere lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo;
- onere a carico di ogni partecipante €4.400,00 omnicomprensivo:1°anno €2.200,00 – 2°anno €2.200,00;
- numero massimo di allievi:15, che abbiano assolto/prosciolti dall'obbligo scolastico;
- sede formativa: Via Paola, s.n.c. - Corigliano Cal. (CS);
- corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: €2.200,00 omnicomprensivo;
- numero massimo di allievi:15, in possesso della qualifica di Estetista/requisiti di cui alla Legge n.1 del 4 gennaio 1990 e alla L. R. n.5 del 19 marzo 1999;
- sede formativa:Via Nestore Mazzei snc – Rossano Cal. (CS);
- per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER, accertata dall'Ente "EUROMA R.F.S." con apposito test di ingresso, o dietro presentazione di idonea documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana;

3) di prevedere:

- per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo lo scrutinio tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Estetista", al termine del 2° anno di corso, e l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Estetista", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un componente designato della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86, della L.R. n. 5/99 e della L. n.1/90;

4) di autorizzare sin da ora l'Associazione "EUROMA R.F.S." a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo

in questione. Le eventuali istanze d'inserimento potranno essere inoltrate, con comunicazione immediata e contestuale alla Regione Calabria, U.O.T.- Ufficio di Cosenza, purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta e la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 GG), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

5) di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;

6) di dare atto che, ciascun anno del corso è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio U.O.T. di Cosenza, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare la seguente documentazione:

- l'Elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante che "Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;
- la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;

7) Dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:

- a. *alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;*
- b. *all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;*
- c. *di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;*
- d. *all'inserimento, per ciascun corso, un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;*
- e. *all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;*
- f. *a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;*
- g. *ad applicare, al personale docente e non docente che verrà utilizzato nelle attività formative, i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;*
- h. *allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;*
- i. *alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare o di accreditamento;*
- j. *di aver ottemperato alle prescrizioni del D. Lgs n° 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123";*
- k. *di fornire a questo Ufficio i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;*

8) di dare atto che, dalla documentazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica, richiesta con PR_CSUTG_Ingresso_ 0082350_20181025, risulta che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

9) di dare atto che questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

10) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto quanto previsto dal progetto autorizzato;

11) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati; inoltre, l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, su espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa alla stregua dell'attività istruttoria effettuata, che qui si intende integralmente trascritta, come parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la proposta formativa presentata l'Associazione "EUROMA R.F.S." in quanto conforme alle disposizioni vigenti, in considerazione, altresì, che l'Ente risulta accreditato alla Regione Calabria per la formazione continua e superiore con decreto di accreditamento definitivo n°8157 del 05/08/2015 per n°15 allievi;

2) di autorizzare l'Associazione "EUROMA R.F.S." allo svolgimento di n°1 corso triennale di formazione professionale, libero ed autofinanziato, per il profilo di "Estetista" strutturato nel modo seguente:

- corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
- prevedere lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo;
- onere a carico di ogni partecipante €4.400,00 onnicomprensivo: 1°anno €2.200,00 – 2° anno €2.200,00;
- numero massimo di allievi:15, che abbiano assolto l'obbligo scolastico o prosciolti dall'obbligo;
- sede formativa: Via Nestore Mazzei, s.n.c. - Rossano Cal. (CS);
- corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: €2.200,00 onnicomprensivo;
- numero massimo di allievi:15; in possesso della qualifica di Estetista /requisiti di cui alla Legge n.1 del 4 gennaio 1990;
- sede formativa: Via Nestore Mazzei, s.n.c. - Rossano Cal. (CS);
- per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER, accertata dall'Ente "EUROMA R.F.S." con apposito test di ingresso, o dietro presentazione di idonea documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana;

3) di prevedere:

- per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo lo scrutinio tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Estetista", al termine del 2° anno di corso; e l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Estetista", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un componente designato della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86, della L.R. n. 5/99 e della L. n.1/90;

4) di autorizzare sin da ora l'Associazione "EUROMA R.F.S." a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione. Le eventuali istanze d'inserimento potranno essere inoltrate, con comunicazione immediata e contestuale all'Ufficio U.O.T. di Cosenza, purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta e la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 GG), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

5) di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione;

6) di dare atto che, ciascun anno del corso è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio U.O.T. di Cosenza, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare la seguente documentazione:

- l'Elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante che "Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;
- la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;

7) di dover ricevere dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:

- a. *alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;*
- b. *all'ammissione al corso esclusivamente di soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;*
- c. *all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;*
- d. *di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;*
- e. *all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;*
- f. *a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;*
- g. *ad applicare, al personale docente e non docente che verrà utilizzato nelle attività formative, i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;*
- h. *allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;*
- i. *alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare o di accreditamento;*
- j. *di dare atto di aver ottemperato alle prescrizioni del D. Lgs n° 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123";*
- k. *di fornire a questo Ufficio i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.*

8) di dare atto che, dalla documentazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica, richiesta con PR_CSUTG_Ingresso_ 0082350_20181025, risulta che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell' art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

9) di dare atto che questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

10) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

11) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati; inoltre, l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

12) di stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

13) di notificare copia del presente provvedimento all'Associazione "EUROMA R.F.S." da parte del Responsabile del procedimento;

14) di disporre la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente;

15) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CALIGIURI GIUSEPPE LUIGI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)